



BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE

ANNO 2026

PARTE GENERALE DEL BANDO

ARTICOLO 1 – FINALITÀ

1. La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura - di seguito Camera di Commercio di Foggia, alla luce della legge n. 580/1993, come modificata dal D.Lgs. n. 219/2016, e successivi interventi normativi sull'internazionalizzazione e in attuazione del Decreto del 17 marzo 2026 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy riferito alle modifiche al diritto annuale, emana la presente iniziativa finalizzata a promuovere la competitività delle Micro, Piccole e Medie Imprese di tutti i settori economici attraverso il sostegno all'acquisizione di servizi per **favorire l'avvio o lo sviluppo del commercio internazionale**, anche attraverso un più diffuso utilizzo di strumenti innovativi, utilizzando la leva delle **tecnologie digitali**.

Con questa azione la Camera di Commercio di Foggia intende rafforzare la capacità delle imprese di operare sui mercati internazionali, assistendo nell'individuazione di nuove opportunità di business nei mercati già serviti e nello scouting di nuovi o primi mercati di sbocco.

2. L'obiettivo è di realizzare azioni di immediato supporto alle imprese, attivando voucher utilizzabili come contributi assegnati a copertura parziale delle spese sostenute per l'acquisizione di servizi.

Nello specifico, con l'iniziativa "Bando voucher internazionalizzazione - Anno 2026" è proposta una Misura Unica che risponde ai seguenti obiettivi:

- sostenere percorsi di rafforzamento della presenza all'estero e l'adeguamento dell'offerta delle MPMI della circoscrizione territoriale camerale, attraverso la progettazione, la gestione e la realizzazione di iniziative sui mercati internazionali;
- promuovere la collaborazione delle MPMI lungo filiere orizzontali o verticali per l'export, al fine di aumentare la loro competitività attraverso, tra l'altro, la definizione di piani congiunti di internazionalizzazione e azioni di marketing o di promozione internazionale in comune;
- incrementare la consapevolezza e l'utilizzo delle possibili soluzioni offerte dal digitale a sostegno dell'export da parte delle imprese, in particolare lo sviluppo di iniziative di promozione e commercializzazione digitale;

3. Il presente Bando, redatto in conformità allo schema di Bando-tipo stabilito dal Decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 18 giugno 2026, è adottato in piena aderenza alle disposizioni dettate dal Decreto Legislativo 27 novembre 2025, n. 184, recante il "Codice degli Incentivi". Per quanto non espressamente regolato dal testo del presente provvedimento, si applicano, in quanto compatibili, le norme contenute nel medesimo Codice.

ARTICOLO 2 – AMBITI DI INTERVENTO

1. Con il presente Bando si intendono finanziare, tramite l'utilizzo di **contributi a fondo perduto (voucher)**, Progetti presentati da singole imprese secondo quanto specificato al successivo art.4 che intendono avviare o rafforzare la loro presenza all'estero attraverso l'analisi, la progettazione, la gestione e la realizzazione di iniziative sui mercati internazionali.

2. Gli ambiti di attività a sostegno del commercio internazionale ricomprese nel presente Bando dovranno riguardare:

a) percorsi di rafforzamento della presenza all'estero, quali ad esempio:



- l'ottenimento o il rinnovo delle certificazioni di prodotto necessarie all'esportazione nei Paesi esteri o a sfruttare determinati canali commerciali (es. GDO). Nello specifico consulenza finalizzata all'ottenimento di certificazioni specifiche per l'estero e costi relativi al rilascio della certificazione;
 - la protezione del marchio dell'impresa all'estero (consulenza finalizzata alla registrazione di marchi all'estero e costi relativi alla registrazione del marchio);
 - assistenza legale/organizzativa/contrattuale/tecnico specialistica per la finalizzazione di contratti d'affari, partecipazione a gare europee ed internazionali, consulenza su fiscalità internazionale, consulenza doganale;
 - test di mercato con esposizione di prodotti in showroom ed altre location idonee a seconda della tipologia di prodotto;
 - Adeguamento del prodotto, del packaging e dell'etichettatura ai requisiti normativi, tecnici e commerciali dei mercati esteri;
 - lo sviluppo delle competenze interne attraverso l'utilizzo in impresa di temporary export manager (TEM) e digital export manager in affiancamento al personale aziendale;
- b) *lo sviluppo di canali e strumenti di promozione all'estero (a partire da quelli innovativi basati su tecnologie digitali), quali ad esempio:*
- la realizzazione di "virtual matchmaking", ovvero lo sviluppo di percorsi (individuali o collettivi) di incontri d'affari e B2B virtuali tra buyer internazionali e operatori nazionali, anche in preparazione a un'eventuale attività incoming e outgoing futura;
 - l'avvio e lo sviluppo della gestione di business on line, attraverso l'utilizzo e il corretto posizionamento su piattaforme e-commerce/ marketplace/ sistemi di smart payment internazionali;
 - progettazione, predisposizione, revisione dei contenuti del sito internet dell'impresa, ai fini dello sviluppo di attività di promozione a distanza;
 - la realizzazione di campagne di marketing digitale o di vetrine digitali in lingua estera per favorire le attività di e-commerce;
 - la partecipazione a fiere o eventi con finalità commerciale all'estero (sia in Paesi UE, sia extra Ue) o anche a fiere internazionali in Italia; Limitatamente alle fiere in Italia si fa esclusivo riferimento alle fiere con qualifica internazionale certificata presenti nell'elenco del calendario ufficiale approvato dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, secondo le date effettive di svolgimento così come aggiornate dagli Enti organizzatori. Per la consultazione delle fiere è disponibile il sito <https://www.regioni.it/home/calendario-manifestazioni-fieristiche-2662/>. Le spese per la partecipazione alla fiera sono ammissibili solo se l'impresa partecipa come espositore diretto (non sono ammesse le spese per partecipazioni indirette pertanto non sono ammissibili se fatturate da agenti, distributori o importatori dell'impresa beneficiaria) o se la partecipazione avviene nell'ambito di collettive organizzate da Enti Pubblici, Consorzi o Associazioni rappresentative di interessi collettivi. Per ciascuna impresa sarà ammessa una sola richiesta di contributo a fronte della partecipazione ad una manifestazione fieristica organizzata nel periodo ricompreso tra la data di pubblicazione del bando (04/08/2026) e il 30/05/2027;
 - la realizzazione di attività ex-ante ed ex-post rispetto a quelle di promozione commerciale (compresa quella virtuale), quali: analisi e ricerche di mercato, per la predisposizione di studi di fattibilità inerenti a specifici mercati di sbocco; ricerca clienti/partner, per stipulare



contratti commerciali o accordi di collaborazione; servizi di follow-up successivi alla partecipazione, per finalizzare i contatti di affari.

ARTICOLO 3 – DOTAZIONE FINANZIARIA, NATURA ED ENTITÀ DELL'AGEVOLAZIONE

1. Le risorse complessivamente stanziare dalla Camera di commercio a disposizione dei soggetti beneficiari ammontano a euro **€ 164.760,87**.

2. Le agevolazioni sono concesse sotto forma di contributo a fondo perduto (voucher), fino a un importo massimo unitario pari a euro 8.000,00 e nella misura massima del 70% delle spese ritenute ammissibili. Il valore minimo dell'investimento ammissibile è pari ad euro 3.000,00.

3. In attuazione dell'articolo 8 del D.Lgs. 27 novembre 2025, n. 184, nell'ambito della valutazione delle domande costituiscono elementi premianti il possesso di almeno di uno dei seguenti titoli:

a) l'avvenuta attribuzione al proponente del rating di legalità di cui all'articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. L'applicazione della premialità è subordinata alla presenza del proponente, alla data di presentazione dell'istanza di accesso alle agevolazioni, nell'apposito elenco delle imprese con rating di legalità previsto dalla normativa di riferimento;

b) il possesso della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e all'articolo 5, comma 3, della legge 5 novembre 2021, n. 162. L'applicazione della premialità è subordinata al possesso della certificazione alla data di presentazione dell'istanza di accesso alle agevolazioni;

c) il possesso del requisito di impresa femminile¹.

Ai sensi del medesimo art. 8, comma 2, del D.Lgs. 184/2025, non trovano applicazione le ulteriori premialità previste dalla norma in quanto non strettamente congrue ed attinenti rispetto alle specifiche finalità dell'intervento, alla natura dell'agevolazione e alle caratteristiche del settore di mercato di riferimento.

4. Alle imprese in possesso degli elementi premianti di cui al comma precedente, verrà riconosciuta una premialità di euro 250,00 concedibile nel limite del 100% delle spese ammissibili e nel rispetto dei pertinenti massimali *de minimis*.

Le premialità di cui sopra si intendono cumulabili.

¹ Così come definite dall'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), della legge 25 febbraio 1992, n. 215: a) le società cooperative e le società di persone, costituite in misura non inferiore al 60% da donne, le società di capitali le cui quote di partecipazione e i cui organi di amministrazione siano costituiti per almeno i due terzi da donne, nonché le imprese individuali gestite da donne, che operino nei settori dell'industria, dell'artigianato, dell'agricoltura, del commercio, del turismo e dei servizi; b) le imprese, o i loro consorzi, le associazioni, gli enti, le società di promozione imprenditoriale anche a capitale misto pubblico e privato, i centri di formazione e gli ordini professionali che promuovono corsi di formazione imprenditoriale o servizi di consulenza e di assistenza tecnica e manageriale riservati per una quota non inferiore al 70% a donne.



5. I voucher saranno erogati con l'applicazione della ritenuta d'acconto del 4% ai sensi dell'art. 43, comma 2, del Decreto Legislativo 24 marzo 2025, n. 33, laddove prevista.

6. La Camera di commercio si riserva la facoltà di:

- incrementare lo stanziamento iniziale o rifinanziare il Bando;
- chiudere i termini della presentazione delle domande in caso di esaurimento anticipato delle risorse;
- riaprire i termini di presentazione delle domande in caso di mancato esaurimento delle risorse disponibili.

ARTICOLO 4 – GESTIONE DELLE ATTIVITA' E SOGGETTI COMPETENTI

1. L'Amministrazione responsabile dell'incentivo è la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Foggia. Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è la dott.ssa Lorella Palladino.

2. Ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del D.Lgs. 27 novembre 2025, n. 184, per lo svolgimento delle attività materiali comprese nel ciclo di vita dell'incentivo – con particolare riferimento alla messa a disposizione della piattaforma informatica per la ricezione delle istanze, alla gestione tecnica dei flussi e al supporto operativo all'istruttoria – la Camera di Commercio si avvale della società in-house InfoCamere S.C.p.A. e dell'Azienda Speciale Cesan con oneri a carico della CCIAA.

ARTICOLO 5 - SOGGETTI BENEFICIARI

1. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente Bando le imprese che, alla data di presentazione della domanda e fino alla concessione dell'aiuto, presentino i seguenti requisiti:
- a) siano Micro o Piccole o Medie imprese² come definite dall'Allegato 1 del regolamento UE n. 651/2014³;
 - b) abbiano la sede legale o unità locale nella circoscrizione territoriale della Camera di commercio di Foggia;
 - c) siano attive e in regola con l'iscrizione al registro imprese;

² La categoria delle micro, piccole e medie imprese (MPMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone (calcolate in unità lavorative/anno - ULA), il cui fatturato annuo (voce A1 del conto economico) non supera i 50 milioni di euro e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR. All'interno della categoria delle PMI, si definisce:

- "piccola impresa" un'impresa che occupa meno di 50 persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro

- "microimpresa" un'impresa che occupa meno di 10 persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro. Si sottolinea che il calcolo degli effettivi e degli importi finanziari deve avvenire sulla base dell'insieme dei criteri previsti nella definizione di PMI. In particolare, se la richiedente NON è un'impresa autonoma, si dovrà tener conto anche dei dati delle imprese associate o collegate rilevanti, in applicazione degli articoli 3 e 6 della stessa definizione.

³ Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (pubblicato in Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26.6.2014).



- d) abbiano legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci per i quali non sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall'art. 67 e dall'art. 84 del D.lgs. 6 settembre 2011, n.159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia);
- e) siano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non siano in liquidazione volontaria, né siano sottoposte ad una delle procedure individuate dal Codice della Crisi e dell'Insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, finalizzate alla liquidazione dell'azienda: liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale) o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
- f) che non sia soggetta a sanzione interdittiva, di cui all'art.9 comma 2 lettera d) del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, o di altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione.
- g) siano in regola con il pagamento del diritto annuale;
- h) abbiano assolto gli obblighi contributivi previdenziali e assistenziali attestati dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e siano in regola con le normative sulla salute e sicurezza sul lavoro di cui al D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni;
- i) non abbiano legali rappresentanti o amministratori che, alla data di presentazione della domanda, siano stati condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici vigente alla data di presentazione della domanda;
- j) non abbiano forniture di servizi in corso di erogazione con la Camera di commercio di Foggia ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.L. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 1352.
- k) abbiano assolto all'obbligo di stipula di contratti assicurativi a copertura dei danni da eventi catastrofici previsto dall'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.
- l) non abbiano pendenze in corso con la Camera di Commercio di Foggia e con la sua Azienda Speciale;
- m) non abbiano nella propria compagine sociale e/o nei propri organi di amministrazione soggetti in carica presso gli organi della Camera di commercio di Foggia
- n) non abbiano ottenuto altri contributi di fonte pubblica, né abbiano richiesto o abbiano ottenuto benefici fiscali riguardanti il medesimo intervento;
- o) siano profilate sul sito <https://www.sostegnoexport.it>;

2. I requisiti di cui al comma 1, lettere da b) a o), devono essere posseduti dal momento di presentazione della domanda fino a quello di liquidazione del voucher, pena la revoca del voucher concesso.

3. Qualora l'impresa, nel corso del procedimento istruttorio, risulti non in regola con i requisiti di cui ai punti g) ed h), dovrà regolarizzare la sua posizione, pena l'inammissibilità della domanda o la revoca del contributo, entro 10 giorni di calendario dalla richiesta di integrazione con apposita PEC da inviare a cciaa@fg.legalmail.camcom.it



ARTICOLO 6 –NUMEROSITA' DELLE RICHIESTE DI CONTRIBUTO

1. Ogni impresa può presentare un'unica domanda di contributo. In caso di eventuale presentazione di più domande è tenuta in considerazione solo l'ultima domanda presentata in ordine cronologico.
2. Ciascuna impresa inoltre può presentare domanda di contributo per uno soltanto dei bandi attivati dalla Camera di Commercio nel corso del 2026 nell'ambito dei Progetti 20%, tra i bandi: Bando Doppia Transizione 2026 ,Bando Internazionalizzazione 2026 e Bando Turismo 2026. In caso di presentazione di più domande a valere sui tre bandi richiamati, si intenderà selezionato esclusivamente il bando relativo alla prima domanda pervenuta in ordine di tempo. Tutte le domande inoltrate successivamente saranno ritenute prive di efficacia e non istruite.

ARTICOLO 7 – FORNITORI DI BENI E SERVIZI

1. I fornitori di beni e servizi non possono:
 - essere in rapporto di controllo/collegamento con l'impresa richiedente – ai sensi dell'art. 2359 del Codice civile;
 - essere amministratori o soci dell'impresa richiedente o loro prossimi congiunti;
 - essere società nella cui compagine sociale siano presenti amministratori o soci dell'impresa richiedente o loro congiunti.

ARTICOLO 8 – SPESE AMMISSIBILI

1. Sono ammissibili le spese per:
 - a) servizi di consulenza relativi a uno o più ambiti di attività a sostegno del commercio internazionale tra quelli previsti all'art. 2, comma 2 del presente Bando;
 - b) acquisto o noleggio di beni e servizi strumentali funzionali allo sviluppo delle iniziative di cui al suddetto art. 2, comma 2;
 - c) realizzazione di spazi espositivi (virtuali o fisici, compreso il noleggio e l'eventuale allestimento, nonché l'interpretariato e il servizio di hostess) e incontri d'affari, comprendendo anche la quota di partecipazione/iscrizione e le spese per l'eventuale trasporto dei prodotti (compresa l'assicurazione);
2. Sono in ogni caso escluse dalle spese ammissibili quelle per:
 - a) soggiorno (vitto e alloggio), viaggio (compreso taxi e navette) e rappresentanza;
 - b) produzione di campionature;
 - c) servizi di consulenza specialistica relativi alle ordinarie attività amministrative aziendali o commerciali, quali, a titolo esemplificativo, i servizi di consulenza in materia fiscale, contabile, legale, o di mera promozione commerciale o pubblicitaria;
 - d) servizi per l'acquisizione di certificazioni non direttamente collegate all'attività di vendita all'estero (es. ISO, EMAS, ecc.);
 - e) servizi di supporto e assistenza per adeguamenti a norme di legge;



- f) spese effettuate e/o fatturate alle imprese beneficiarie dal Legale rappresentante, e da qualunque altro soggetto facente parte degli organi societari, e dal coniuge o parenti entro il terzo grado dei soggetti richiamati, ad esclusione delle prestazioni lavorative rese da soci con contratto di lavoro dipendente e senza cariche sociali.
3. In fase di presentazione della domanda deve essere specificato, **pena la non ammissibilità**, il riferimento a quali ambiti di attività a sostegno del commercio internazionale tra quelli indicati all'art. 2, comma 2 del presente Bando si riferisce la spesa.
4. Tutte le spese possono essere sostenute e pagate a partire dalla data di pubblicazione del presente bando e fino 120° giorno successivo alla data di comunicazione all'impresa del provvedimento di concessione. Tale termine deve intendersi come termine ultimo di chiusura del progetto. Nel caso di partecipazione a una manifestazione fieristica, saranno considerate ammissibili le spese sostenute fino al 30/05/2027.
5. Relativamente ai servizi di consulenza, l'impresa dovrà avvalersi esclusivamente di fornitori che dimostrino di aver maturato esperienza nell'ambito dei servizi/attività oggetto di intervento.
6. Tutte le spese si intendono al netto dell'IVA, il cui computo non rientra nelle spese ammesse, ad eccezione del caso in cui il soggetto beneficiario ne sostenga il costo senza possibilità di recupero.
7. Per essere ammissibili, in ogni caso, le spese devono risultare:
- pertinenti e imputabili all'operazione ammessa alle agevolazioni;
 - tracciabili ovvero verificabili attraverso una corretta e completa tenuta della documentazione;
 - La documentazione giustificativa delle spese deve riportare il Codice unico di progetto (CUP) di cui all'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, ovvero, nei casi consentiti, gli ulteriori idonei elementi identificativi previsti dall'articolo 5, commi 6, 7 e 8, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.
 - contabilizzate conformemente alle previsioni di legge applicabili.

ARTICOLO 9 - NORMATIVA EUROPEA DI RIFERIMENTO

1. Gli aiuti di cui al presente Bando sono concessi, in regime de minimis ai sensi dei Regolamenti UE n. 2023/2831 del 15/12/2023 (GUUE L del 15.12.2023) o n. 3118/2024 (GUUE/2024/13.12.2024) ovvero del Regolamento n. 717/2014 del 27 giugno 2014 (GUUE L 190 del 28.6.2014).
2. Per quanto non disciplinato o definito espressamente dal presente Bando si fa rinvio ai suddetti Regolamenti; in ogni caso nulla di quanto previsto nel presente Bando può essere interpretato in maniera difforme rispetto a quanto stabilito dalle norme pertinenti di tali Regolamenti.



ARTICOLO 10 – CUMULO

1. Gli aiuti di cui al presente Bando sono cumulabili, per gli stessi costi ammissibili:

a) con altri aiuti in regime de minimis fino al massimale de minimis pertinente;

b) con aiuti in esenzione o autorizzati dalla Commissione nel rispetto dell'intensità o dell'importo di aiuto più elevato previsti dal regolamento di esenzione applicabile o da una decisione di autorizzazione.

2. Sono inoltre cumulabili con aiuti senza costi ammissibili individuabili.

3. Nel limite del 100% delle spese effettivamente sostenute, le agevolazioni sono cumulabili anche con le misure generali, di carattere fiscale, che non configurano aiuti di Stato.

ARTICOLO 11 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. A pena di esclusione, le domande di voucher devono essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica, con firma digitale, attraverso la piattaforma ReStart di InfoCamere disponibile all'indirizzo <https://restart.infocamere.it>. L'accesso alla piattaforma avviene con autenticazione tramite identità digitale SPID / CNS / CIE.

A partire dalle ore **10:00 del 25/08/2026** sarà possibile accedere alla piattaforma per la compilazione della domanda e il caricamento della documentazione richiesta.

2. A partire dalle ore **14:00 del 17/09/2026** alle ore **16:00 del 17/10/2026** sarà possibile procedere con la presentazione della domanda mediante l'invio telematico in piattaforma. Saranno automaticamente escluse le domande presentate prima e dopo tali termini. Non saranno considerate ammissibili altre modalità di trasmissione delle domande di ammissione al voucher.

3. La domanda può essere trasmessa anche da un intermediario nelle medesime modalità descritte.

4. A pena di esclusione alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione **firmata digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa:**

– “**Modulo di domanda**”, disponibile sul sito internet <https://www.fg.camcom.it/>, alla sezione Bandi e contributi, compilato in ogni sua parte. La domanda deve essere perfezionata con il pagamento dell'imposta di bollo attualmente vigente di 16 euro – ai sensi del DPR 642/1972 - o valore stabilito dalle successive normative;

– “**Modulo Servizi**”, disponibile sul sito internet <https://www.fg.camcom.it/>, alla sezione Bandi e contributi. Il Modulo Servizi contiene le seguenti dichiarazioni e informazioni:

- descrizione del progetto proposto;



- obiettivi e risultati attesi;
 - previsione degli ambiti di attività a sostegno del commercio internazionale tra quelli indicati all'art. 2, comma 2 della parte generale del presente Bando;
 - indicazione della tipologia delle spese per le quali si chiede il contributo (costi di consulenza, costi per incontri di affari/virtual matching, ecc.).
- Alla domanda dovrà, inoltre, essere allegata la seguente documentazione acquisita in data antecedente a quella di presentazione della domanda di voucher:
- dichiarazione casellario giudiziale e carichi pendenti da sottoscrivere da parte dei legali rappresentanti o amministratori;
 - documento di polizza catastofale;
 - report di self-assessment di maturità digitale “Self i4.0”⁴ svolto negli ultimi 3 mesi precedenti la data della domanda. Link al questionario:
<https://www.puntoimpresadigitale.camcom.it/selfdigitalassessment/index.php/358529>
 - report di self-assessment “SUSTAINability” sulla sostenibilità ESG svolto negli ultimi 3 mesi precedenti la data della domanda. Link al questionario:
<https://cciaafoggia.esgdintec.it/index.aspx>
 - preventivi di spesa;
 - eventuale autocertificazione del fornitore attestante l'esperienza maturata nell'ultimo triennio con la realizzazione di almeno tre attività, a favore di clienti diversi, per interventi di cui all'art. 2 comma 2 del presente Bando.
- Infine, dovrà essere allegato:
- “**Modello di riepilogo**” generato dalla piattaforma ReStart al termine della compilazione della domanda, che dovrà essere firmato digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa o dal soggetto delegato.
5. I preventivi di spesa devono essere redatti in euro e in lingua italiana o accompagnati da una sintetica traduzione e intestati all'impresa richiedente e dagli stessi si devono evincere con chiarezza le singole voci di costo; i preventivi di spesa, inoltre, non potranno essere antecedenti al 1° gennaio 2026 e dovranno essere predisposti su propria carta intestata da fornitori di servizi;
6. È obbligatoria l'indicazione di un unico indirizzo PEC, presso il quale l'impresa elegge domicilio ai fini della procedura e tramite cui verranno pertanto gestite tutte le comunicazioni successive all'invio della domanda. L'indirizzo PEC deve essere riportato sia sulla domanda di contributo che nell'anagrafica della domanda telematica (ReStart) e deve essere coincidente.⁵
7. La Camera di commercio è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato o tardivo ricevimento della domanda per disguidi tecnici.

⁴ il modello può essere trovato sul portale nazionale dei PID:

<https://www.puntoimpresadigitale.camcom.it/paginainterna/assessment-maturita-digitale-imprese>

⁵ In caso di mancata indicazione e/o discordanza, sarà preso in considerazione l'indirizzo depositato al Registro Imprese.



ARTICOLO 12 – VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E CONCESSIONE

1. È prevista una procedura valutativa a sportello (di cui all'art. 13 comma 2, lett. a) del D.lgs. 27 novembre 2025, n. 184) secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda combinata con la verifica dei requisiti di ammissibilità. In caso di insufficienza dei fondi, l'ultima domanda istruita con esito positivo è ammessa alle agevolazioni fino alla concorrenza delle risorse finanziarie disponibili. Oltre al superamento dell'istruttoria amministrativa-formale, è prevista una verifica da parte della Camera di commercio relativa all'attinenza del progetto oggetto dell'agevolazione con le finalità del presente bando, dei beni e servizi di cui all'articolo 8 e dei fornitori dei servizi con quanto previsto all'articolo 7. L'istruttoria, in caso di esito positivo, si conclude con l'adozione di un provvedimento di concessione entro il termine di 90 giorni dalla data di presentazione della domanda. Il provvedimento è comunicato all'impresa interessata. Qualora, ad esito dell'istruttoria, emerga un qualsiasi motivo che osti all'accoglimento della domanda di partecipazione, salvo i casi di inammissibilità per mancanza di "Modulo di domanda" o del "Modulo servizi" (di cui all'articolo 11 comma 4), ne viene data comunicazione al richiedente ai sensi dell'articolo 10 bis della legge n. 241 del 7 agosto 1990. Entro il termine di 10 giorni solari dal ricevimento di tale comunicazione, il richiedente può presentare le proprie osservazioni a riguardo. Decorso inutilmente tale termine ovvero qualora non vengano accolte le osservazioni presentate, viene adottato un provvedimento di esclusione dal contributo.
2. È facoltà dell'Ufficio competente richiedere all'impresa tutte le integrazioni ritenute necessarie per una corretta istruttoria della pratica, con la precisazione che la mancata presentazione di tali integrazioni entro e non oltre il termine di 10 giorni solari dalla ricezione della relativa richiesta, comporta la decadenza della domanda di voucher.
3. Ai sensi dell'art. 14, comma 2 del D.Lgs. 184/2025, sono insanabili e comportano l'inammissibilità diretta dell'istanza senza applicazione del soccorso istruttorio: a) la presentazione della domanda con modalità differenti dalla piattaforma telematica ReStart; b) la mancanza del Modulo di domanda o del Modulo servizi, c) la mancata sottoscrizione con firma digitale del legale rappresentante del Modulo di Domanda o del Modulo Servizi; c) l'incertezza assoluta sull'identità del soggetto proponente; d) la mancata presentazione del riscontro alle richieste di integrazione entro il termine di 10 giorni.
4. Nel caso di nuova disponibilità di risorse, in seguito a rinunce o decadenze dal contributo o revoche del voucher, la Camera procederà, entro il termine massimo di 90 giorni solari dalla data di approvazione dell'ultima determinazione di concessione, alla valutazione delle domande di agevolazione, presentate a valere sul presente Bando, che non hanno inizialmente trovato copertura finanziaria, secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda.

ARTICOLO 13 – OBBLIGHI DELLE IMPRESE BENEFICIARIE DEI VOUCHER

1. I soggetti beneficiari dei voucher sono obbligati, pena decadenza totale dell'intervento finanziario:
 - a) al rispetto di tutte le condizioni previste dal Bando;
 - b) a fornire, nei tempi e nei modi previsti dal Bando e dagli atti a questo conseguenti, tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste;



- c) a sostenere, nella realizzazione degli interventi, spese ammissibili per un importo minimo effettivo non inferiore a quanto stabilito all'articolo 3 comma 3;
- d) a conservare per un periodo di almeno 10 (dieci) anni dalla data del provvedimento di erogazione del contributo, la documentazione attestante le spese sostenute e rendicontate;
- e) a conservare per un periodo di almeno 3 (tre) anni gli eventuali beni strumentali agevolati;
- f) a ripetere al termine degli investimenti fatti l'assessment Self i4.0;
- g) a segnalare l'eventuale perdita, prima della concessione del voucher, del rating di legalità o della certificazione della parità di genere;
- h) a segnalare tempestivamente, a mezzo PEC, l'eventuale rinuncia al beneficio qualora l'impresa abbia degli impedimenti nella realizzazione del progetto.

2. I soggetti beneficiari dei voucher sono obbligati a richiedere autorizzazione, motivando adeguatamente, per eventuali variazioni, relative all'intervento o alle spese indicate nella domanda presentata, prima della effettiva realizzazione delle nuove spese oggetto della variazione, pena la non ammissibilità delle stesse. Dette eventuali variazioni devono essere comunicate, ai fini della loro autorizzazione, via PEC alla Camera di commercio di Foggia all'indirizzo cciaa@fg.legalmail.camcom.it.

A tale proposito si precisa che non saranno accolte in alcun modo le richieste di variazione delle spese pervenute alla Camera di commercio successivamente alla effettiva realizzazione delle nuove spese oggetto della variazione oppure pervenute nei 30 giorni precedenti alla scadenza del termine per la rendicontazione.

ARTICOLO 14 – RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL VOUCHER

1. L'erogazione del voucher sarà subordinata alla verifica delle condizioni previste dal precedente articolo 13 e avverrà solo dopo l'invio telematico della rendicontazione, da parte dell'impresa beneficiaria, mediante la piattaforma ReStart. Sul sito internet camerale <https://www.fg.camcom.it/>, alla sezione Bandi e contributi, sono fornite le istruzioni operative per la trasmissione telematica della rendicontazione. Alla rendicontazione dovrà essere allegata la seguente documentazione firmata digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa beneficiaria del voucher:

- a) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 47 del D.P.R. 445/2000 (disponibile sul sito internet <https://www.fg.camcom.it/>, alla sezione Bandi e contributi), firmata digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa, in cui siano indicate le fatture e gli altri documenti contabili aventi forza probatoria equivalente, riferiti alle attività realizzate, con tutti i dati per la loro individuazione e con la quale si attesti la conformità all'originale delle copie dei medesimi documenti di spesa;
- b) copia delle fatture in formato .XML e degli altri documenti di spesa di cui alla lettera a), debitamente quietanzati; tali documenti, per essere ammissibili, devono, tra l'altro, riportare l'indicazione del codice unico di progetto (CUP) di cui all'articolo 11 della legge n. 3 del 16 gennaio 2003;
- c) copia dei pagamenti effettuati esclusivamente mediante transazioni bancarie verificabili (ri.ba., assegno con dichiarazione di atto notorio (DSAN) del fornitore, bonifico, estratto c/c, ecc.);



- d) per la partecipazione a manifestazioni fieristiche in Italia o all'estero, copia della pagina del catalogo degli espositori nel quale figurì l'impresa richiedente e documentazione fotografica inerente la partecipazione;
- e) **RELAZIONE FINALE** firmata digitalmente dal Titolare/Legale Rappresentante dell'impresa beneficiaria del voucher, di consuntivazione delle attività realizzate che fornisca le necessarie evidenze di quanto realizzato (documentazione, foto, screenshot, piano delle campagne di marketing digitale e/o tradizionale . . .) e che evidenzi - in particolare - il collegamento tra gli interventi realizzati, eventuali beni e servizi strumentali acquistati.
- In caso di consulenza, la relazione finale è sostituita da un **ELABORATO REDATTO DAL CONSULENTE**, illustrativo dell'attività svolta e dei risultati conseguiti.
2. La suddetta documentazione dovrà essere inviata telematicamente entro 30 giorni dal termine ultimo di chiusura del progetto – come definito all'art. 8, comma 4 - pena la revoca del voucher. Sarà facoltà della Camera di commercio richiedere all'impresa tutte le integrazioni ritenute necessarie per un corretto esame della rendicontazione prodotta; la mancata presentazione di tali integrazioni, entro e non oltre il termine di 10 giorni continui e successivi dalla ricezione della relativa richiesta comporta la revoca parziale o totale dal voucher

ARTICOLO 15 – CONTROLLI

1. In attuazione dell'articolo 18 del D.Lgs. 27 novembre 2025, n. 184, la Camera di Commercio effettua le verifiche d'ufficio e i controlli sulle dichiarazioni rese dalle imprese richiedenti tramite consultazione diretta degli archivi e delle banche dati pubbliche interoperabili.
2. *Controlli propedeutici alla concessione (art. 18, c. 3):* Prima di adottare il provvedimento di concessione del voucher, l'Amministrazione effettua obbligatoriamente: a) la verifica della regolarità contributiva tramite acquisizione d'ufficio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC); b) la verifica dell'assenza di cause ostative antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011; c) la verifica del rispetto dei massimali de minimis e la registrazione dell'aiuto individuale nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA).
3. *Controlli propedeutici all'erogazione (art. 18, c. 4):* In sede di liquidazione della rendicontazione, l'erogazione è subordinata: a) alla conferma della regolarità del DURC. In caso di inadempienza contributiva, la Camera di Commercio applica l'intervento sostitutivo ai sensi dell'art. 31 del D.L. 69/2013, trattenendo l'importo da versare direttamente agli enti previdenziali; b) alla verifica di adempimento fiscale ex art. 48-bis D.P.R. 602/1973 per erogazioni di importo superiore a euro 5.000,00; c) alla verifica sul Registro RNA dell'assenza di sanzioni o decisioni di recupero pendenti ("clausola Degendorf") ex art. 46 L. 234/2012.
4. *Trasparenza e Pubblicità (art. 22, c. 4):* La registrazione delle agevolazioni concesse nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA) assolve a tutti gli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 26 del D.Lgs. 33/2013 e agli obblighi di trasparenza per le erogazioni pubbliche di cui all'art. 1, commi 125 e 125-bis della Legge 124/2017, ai sensi dell'art. 1, comma 125-quinquies della medesima legge.



CAMERA DI COMMERCIO
FOGGIA



ARTICOLO 16 – REVOCA DEL VOUCHER

1. Ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. 27 novembre 2025, n. 184, il voucher concesso è revocato, in tutto o in parte, nei seguenti casi:

- a) assenza o sopravvenuto difetto di uno o più requisiti di ammissibilità, per fatti imputabili al beneficiario e non sanabili;
- b) mancata o difforme realizzazione del progetto o mancato raggiungimento dell'importo minimo di spesa di euro 3.000,00;
- c) alienazione, cessione o distrazione dei beni agevolati prima del decorso di 3 (tre) anni dal completamento dell'investimento (art. 17, c. 2, lett. c, D.Lgs. 184/2025);
- d) mancata trasmissione della rendicontazione finale entro i termini prescritti dall'Art. 13;
- e) rilascio di dichiarazioni mendaci o esito negativo dei controlli di cui all'Art. 14;
- f) effettuazione di operazioni di delocalizzazione o violazione delle norme sul lavoro ex art. 16 D.Lgs. 184/2025.

2. La revoca comporta l'obbligo di restituzione integrale delle somme erogate. Ai sensi dell'articolo 17, comma 4, del D.Lgs. 27 novembre 2025, n. 184, sulle somme da restituire si applica un tasso di interesse pari al Tasso Ufficiale di Riferimento (TUR) fissato dalla Banca Centrale Europea vigente alla data del provvedimento di revoca, maggiorato di 5 (cinque) punti percentuali.

3. La maggiorazione di 5 punti non si applica nei soli casi di rinuncia spontanea dell'impresa o di rideterminazione parziale del contributo per minori spese sostenute non imputabili a condotta colposa.

4. In caso di mancata restituzione spontanea entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento, la Camera di Commercio procede alla riscossione coattiva mediante iscrizione a ruolo ai sensi del D.P.R. 43/1988, godendo i relativi crediti del privilegio generale di cui all'art. 17, comma 6 del D.Lgs. 184/2025.

ARTICOLO 17 – DISPOSIZIONI FINALI

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente Bando, si applicano le disposizioni previste dal D.Lgs. 27 novembre 2025, n. 184 (Codice degli Incentivi), dalle relative norme di attuazione, nonché dalla disciplina europea vigente in materia di aiuti de minimis.

ARTICOLO 18 – NORME PER LA TUTELA DELLA PRIVACY

La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Foggia (di seguito “Camera di Commercio” o “CCIAA”) intende fornire all’interessato le informazioni previste dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito “GDPR”), in merito al trattamento dei dati personali acquisiti ai fini della presentazione e gestione della domanda di contributo.



1. Titolare del trattamento: Titolare del trattamento dei dati personali è la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Foggia, con sede in Foggia, Via Michele Protano, n.7, tel. 0881-797111, PEC: cciaa@fg.legalmail.camcom.it , sito internet <https://www.fg.camcom.it/>

2. DPO – Data Protection Officer / RPD – Responsabile della Protezione dei Dati: al fine di tutelare al meglio i Suoi diritti, nonché in ossequio al dettato normativo, il Titolare ha nominato un proprio DPO, Data Protection Officer (nella traduzione italiana RPD, Responsabile della protezione dei dati personali). È possibile prendere contatto con il DPO della CCIAA di Foggia all'indirizzo di posta elettronica certificata rp@fg.legalmail.camcom.it o all'indirizzo di posta elettronica ordinaria rp@fg.camcom.it

3. Finalità e Basi giuridiche del trattamento: i dati personali conferiti saranno trattati nell'ambito del procedimento finalizzato alla presentazione e alla gestione delle domande di contributo di cui all'art.1 del Bando Internazionalizzazione Anno 2026 della Camera di Commercio per le seguenti finalità:

- le fasi di istruttoria, amministrativa e di merito delle domande, comprese le verifiche sulle dichiarazioni rese;
- l'inserimento e le verifiche nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato ai sensi dell'art. 14 della legge 29 luglio 2015, n. 115;
- le attività relative al rispetto degli obblighi in materia di trasparenza amministrativa;
- l'analisi delle rendicontazioni effettuate ai fini della liquidazione dei voucher.

Per le finalità suddette la base giuridica è rappresentata dall'art. 6, par.1, let. e) GDPR, ossia il trattamento è svolto in esecuzione di un compito di interesse pubblico in capo al Titolare del trattamento, rinvenibile nelle funzioni assegnate alle Camere di Commercio ai sensi della legge n. 580/1993, come modificata dal D.Lgs. n. 219/2016, secondo le quali la Camera di Commercio *svolge la funzione di sostegno all'acquisizione di servizi per favorire l'avvio o lo sviluppo del commercio internazionale, anche attraverso un più diffuso utilizzo di strumenti innovativi, utilizzando la leva delle tecnologie digitali.*

Con la sottoscrizione della domanda di partecipazione, il beneficiario garantisce di aver reso disponibile la presente informativa a tutte le persone fisiche appartenenti alla propria organizzazione ovvero esterni ad essa i cui dati saranno forniti alla Camera di Commercio di Foggia per le finalità precedentemente indicate

4. Dati di navigazione: le modalità di gestione dei cookie durante l'utilizzo della piattaforma RESTART vengono rese disponibili dal responsabile del trattamento mediante pubblicazione della "cookie policy" nella pagina principale del portale informatico.

5. Categorie di dati personali: La ricezione e la gestione delle domande di partecipazione dà luogo a trattamenti di dati personali c.d. "comuni" (sono tali, ad esempio, dati anagrafici, codice fiscale, ecc.). Viene, inoltre, acquisita la dichiarazione del casellario giudiziario e carichi pendenti sottoscritta dal legale rappresentante o dagli amministratori. Si fa presente che il Titolare potrebbe verificare la veridicità delle informazioni rese dall'impresa partecipante, anche quelle richiamate dall'art. 10 del GDPR, mediante acquisizione di dati presso altre pubbliche amministrazioni.



6. Natura del conferimento dei dati e conseguenze dell'eventuale mancato conferimento: Il conferimento dei dati personali da parte del beneficiario per le finalità di cui al punto 3., costituisce presupposto indispensabile per lo svolgimento delle attività previste dal Bando in oggetto con particolare riferimento alla presentazione della domanda di contributo ed alla corretta gestione amministrativa e della corrispondenza nonché per finalità strettamente connesse all'adempimento degli obblighi di legge, contabili e fiscali.

7. Modalità di trattamento: I dati personali vengono raccolti prevalentemente mediante l'utilizzo della piattaforma informatica appositamente predisposta per la raccolta delle domande di partecipazione al Bando. Il trattamento dei dati personali per la gestione delle domande verrà effettuato in forma elettronica e/o cartacea, con modalità che garantiscono la riservatezza e la sicurezza degli stessi. A tale scopo il trattamento dei dati è svolto applicando costantemente misure tecniche ed organizzative di sicurezza a presidio dei rischi di perdita, di usi illeciti o non corretti e di eventuali accessi non autorizzati. I dati saranno trattati da parte della Camera di Commercio di Foggia, e dal personale appositamente autorizzato, esclusivamente per le finalità richieste. Non sono previste attività di profilazione.

8. Soggetti ai quali i dati possono essere comunicati: i dati personali sono trattati da personale dipendente della CCIAA previamente autorizzato al trattamento ed appositamente istruito e formato. I dati acquisiti, nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla normativa vigente, possono essere comunicati ai seguenti soggetti appositamente incaricati e designati responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR dalla Camera di Commercio di Foggia:

- Infocamere, società che gestisce il portale RESTART e che eroga servizi tecnico-informatici (servizi di comunicazioni telematiche, posta elettronica, ecc.) e servizi di gestione e manutenzione dei database del Titolare;
- Unioncamere;
- Azienda speciale Cesan;
- Promos Italia, agenzia nazionale del sistema camerale che supporta le imprese italiane nei processi di internazionalizzazione;
- Assocamerestero e Camere di Commercio Italiane all'Estero (CCIE)

Alcuni dati potranno essere comunicati ad Enti Pubblici ed Autorità di controllo in sede di verifica delle dichiarazioni rese, e sottoposti a diffusione mediante pubblicazione sul sito camerale in adempimento degli obblighi di trasparenza ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Resta fermo l'obbligo della CCIAA di comunicare i dati all'Autorità Giudiziaria o ad altro soggetto pubblico legittimato a richiederli nei casi previsti dalla legge. Potrebbero, inoltre, essere comunicato ad altri soggetti, appartenenti al sistema camerale, ove previsto da apposite norme e/o regolamenti.

9. Trasferimento di dati verso paesi terzi: l'ente non trasferisce direttamente i suoi dati personali a destinatari che si trovano al di fuori dell'Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo. Tuttavia, per l'erogazione di alcuni servizi, l'ente può avvalersi di fornitori di servizi informatici (come fornitori di servizi cloud, di manutenzione, di posta elettronica o di altre soluzioni digitali) che, in qualità di



Responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR, potrebbero trasferire, archiviare o trattare i dati personali negli Stati Uniti o in altri Paesi al di fuori dello Spazio Economico Europeo. Questi trasferimenti avvengono esclusivamente nel rispetto di una delle seguenti condizioni di liceità previste dalla normativa vigente:

- verso Paesi per cui la Commissione Europea ha emesso una decisione di adeguatezza (art. 45 del GDPR), con la quale si riconosce che quel Paese garantisce un livello di protezione dei dati personali adeguato a quello dell'Unione Europea. Per i trasferimenti verso gli Stati Uniti, si fa specifico riferimento alla decisione di adeguatezza relativa al "Data Privacy Framework" (DPF), a cui i nostri fornitori sono tenuti ad aderire.
- in assenza di una decisione di adeguatezza, il trasferimento è disciplinato dalle Clausole Contrattuali Standard (SCC) adottate dalla Commissione Europea (art. 46 del GDPR), integrate da eventuali misure supplementari per garantire la protezione dei dati.

10. Periodo di conservazione dei dati: I dati acquisiti ai fini della partecipazione al presente Bando, per le finalità di cui al punto 3., saranno conservati per 10 anni + 1 anno ulteriore, salvo contenziosi, in attesa di avvio delle operazioni di scarto/distruzione a norma, a far data dall'avvenuta corresponsione del contributo. Sono fatti salvi gli ulteriori obblighi di conservazione documentale previsti dalla legge.

11. Diritti dell'interessato e forme di tutela: Il Regolamento (UE) 2016/679 le riconosce, in qualità di Interessato, diversi diritti, che può esercitare contattando il Titolare o il DPO ai recapiti di cui ai parr. 1 e 2 della presente informativa. Tra i diritti esercitabili, purché ne ricorrano i presupposti di volta in volta previsti dalla normativa (in particolare, artt. 15 e seguenti del Regolamento) vi sono:

3. il diritto di conoscere se la Camera di Commercio di Foggia ha in corso trattamenti di dati personali che la riguardano e, in tal caso, di avere accesso ai dati oggetto del trattamento e a tutte le informazioni a questo relative;
4. il diritto alla rettifica dei dati personali inesatti che la riguardano e/o all'integrazione di quelli incompleti;
5. il diritto alla cancellazione dei dati personali che la riguardano;
6. il diritto alla limitazione del trattamento;
7. il diritto di opporsi al trattamento;
8. il diritto alla portabilità dei dati personali che la riguardano;
9. il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento, senza che ciò pregiudichi la liceità del trattamento, basato sul consenso, effettuato prima della revoca.

In ogni caso, ricorrendone i presupposti, Lei ha anche il diritto di presentare un formale Reclamo all'Autorità garante per la protezione dei dati personali, secondo le modalità che può reperire sul sito www.garanteprivacy.it (art. 77 GDPR) o di proporre un ricorso giurisdizionale (art. 79 GDPR).